

## CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PER PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Classificazione EM.01.11.07/10.16

**OGGETTO:** Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di modifiche all'esistente impianto F.Ili Colibazzi S.r.l. di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Fucecchio, via del Castelluccio 32, richieste contributo prot. Regione Toscana nn. 490830/2024 e 614945/2024, prot. ARPAT nn. 72127 del 13/09/2024, 80313 del 10/10/2024 e 94655 del 25/11/2024, cl. EM.01.11.07/10.16

Vista la richiesta in oggetto,

esaminata la documentazione integrativa di riferimento, indicataci dalla committenza come reperibile sul sito [web](https://www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita) della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita> come si è ivi presentata nel corso della nostra istruttoria conclusasi in data 16/12/2024,

si ritiene di poter offrire il contributo che segue.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo contributo è rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché dell'art. 48 della L.R. 10/2010.

### INQUADRAMENTO NORMATIVO E STATO AUTORIZZATO - ASPETTI PROGETTUALI

Nessuna variazione rispetto a quanto finora rappresentato nel procedimento.

### COMPONENTI AMBIENTALI - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE

Di seguito si riportano le informazioni fornite dal progettista per le diverse matrici ambientali, con le relative osservazioni.

#### COMPONENTE RIFIUTI

Nessuna variazione rispetto a quanto finora rappresentato nel procedimento.

#### COMPONENTE ATMOSFERA

Nella precedente relazione si dava conto di un calcolo per le emissioni diffuse condotto sulla base delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti di attività di

produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” di cui al PRQA (Del. C.R.T. 72/2018)”. In proposito osservammo in sintesi:

1. un errore per la fase II.E “accumulo”: veniva considerato un rateo emissivo di 0,00231 kg/h (2,31 g/h) quando il valore corretto era 0,0231 kg/h (23,1 g/h);
2. che corretto l’errore il rateo emissivo per l’attività di frantumazione risultava di 132 contro 111 g/h, risultando significativamente distante dalla soglia dei 104 g/h prevista per un’attività inferiore a 100 giorni l’anno e distanza del recettore entro i 50 m;
3. la necessità di prevedere esplicitamente la non contemporaneità delle due attività per non dover considerare la somma dei loro ratei emissivi;
4. che la somma dei ratei emissivi indicava necessario per escludere il superamento della soglia uno studio modellistico;
5. che andavano approfonditi i dati e i calcoli relativi al numero di transiti in associazione al peso medio e alla portata dei mezzi, privilegiando dati reali;
6. che andavano aggiunte le fasi di transito in uscita dei mezzi per l’allontanamento del materiale recuperato e di scarico dei materiali per ribaltamento cassoni;
7. che andava verificata la coerenza tra le altezze indicate per i cumuli e l’applicazione della formula relativa a “cumuli bassi”;
8. che andava precisato il numero massimo di giorni dedicati alla frantumazione, per porsi nelle condizioni più cautelative;
9. che andava prodotta una planimetria aggiornata in idonea scala per dar conto della posizione esatta del frantumatore, della zona messa in riserva, dei cumuli di materie prime seconde, degli irrigatori e della relativa zona di copertura, ecc.;
10. che andavano specificati potenzialità e combustibile del gruppo elettrogeno a servizio del frantumatore, in relazione alla normativa vigente per le emissioni in atmosfera.

Nella relazione integrativa fornita il proponente indica:

- di riconoscere l’errore relativo al valore del rateo emissivo per la fase II.E accumulo;
- che le attività di accumulo/conferimento e di frantumazione possono essere effettuate in contemporanea soltanto per brevi periodi (dell’ordine di minuti) e niente vieta che in caso di ingresso di un mezzo per il conferimento la frantumazione possa interrompersi;
- che i conferimenti sono stimati in base a dati reali, per cui, considerando sia camion con portata da 150 quintali sia quelli già precedentemente indicati con portata da 70 quintali, è possibile utilizzare un dato medio per la portata pari a 110 quintali (11 Mg); ipotizzando che il peso a vuoto di un mezzo sia pari alla metà della sua capacità di carico il peso medio  $W$  da considerare è pari alla stessa capacità di carico;
- che i cumuli rientrano effettivamente nella definizione di “cumuli bassi”;
- che il ciclo di frantumazione verrà distribuito su più giorni, senza sfruttare la massima potenzialità del frantumatore;
- di evincere da una planimetria fornita con gli elementi richiesti che la distanza della zona di frantumazione dai recettori è superiore in linea di massima a 50 m<sup>1</sup>;
- di usare per il calcolo secondo le citate Linee Guida un valore di umidità del 2% e di *silt* pari al 12%
- che il contributo dell’erosione da parte del vento era stato erroneamente considerato anche per la fase “frantumazione”, già ricomprendente la stima per i fattori derivanti da carico tramoggia, frantumazione vera e propria, trasporto su nastro, vagliatura e successivo stoccaggio; la frantumazione non si effettua in presenza di venti intensi;

<sup>1</sup> Per il confronto con i valori soglia il proponente tiene comunque conto di una distanza entro i 50 m

- di aver rivalutato le fasi di carico del camion e uscita dei mezzi carichi come associate all'attività di accumulo, con durata stimata in 220 giorni e a minor distanza dai recettori;
- che sono presenti barriere fisiche su due lati del frantumatore - in direzione dei recettori - che contribuiscono anche al contenimento delle polveri;
- che sono state previste per la protezione dei recettori barriere costituite da file di alberi, telonature e pannelli.

Il proponente ripresenta quindi il calcolo per le attività (lavorazioni) di accumulo/conferimento e per l'attività di frantumazione.

Lavorazione di cui	Giorni	Ore	Flusso (t/anno)	t/giorno	t/ora
Accumulo e conferimento del materiale in uscita	220	1760	12000	54	6,8
Frantumazione	50	400		240	30

Si riportano sinteticamente gli elementi di calcolo e i risultati ottenuti dal proponente.

Accumulo/conferimento	Fase	Valori utilizzati	Rateo PM <sub>10</sub> (kg/h)
I.A	Transito mezzi in ingresso	Silt = 12%; W= 11 Mg; 0,15 km; numero viaggi giornalieri = 4,9; ore lavorate = 8	0,0684 – con abbattimento per irrigazione (80%) = 0,01368
I.B	Scarico mezzi (movimentazione in aggiunta del cumulo)	Umidità = 2%; quantità lavorata/h = 6,8	0,00523
I.C	Erosione dal vento	Superficie: 730 m <sup>2</sup> ; numero movimentazioni/h = 0,057	0,0104
I.D	Carico mezzi (movimentazione in decremento del cumulo)	Umidità = 2%; quantità lavorata/h = 6,8	0,00523
I.E	Transito mezzi in uscita dall'impianto	Silt = 12%; W = 11 Mg; 0,15 km; numero viaggi giornalieri = 4,9; ore lavorate = 8	0,0684 – con abbattimento per irrigazione (80%) = 0,01368
Rateo emissivo complessivo per la fase accumulo e trasferimento			0,0482 kg/h = 48,22 g/h

Frantumazione	Fase	Valori utilizzati	Rateo PM <sub>10</sub> (kg/h)
II.A	Scarico camion (alla tramoggia)	Umidità = 2%; quantità lavorata/h= 30	0,0231
II.B	Frantumazione (secondaria)	Quantità lavorata/giorno = 30 Mg; ore lavorate = 8; nebulizzazione con acqua	0,0111
II.C	Vagliatura	Quantità lavorata/giorno = 30 Mg; ore lavorate = 8; nebulizzazione con acqua	0,0111
II.D	Trasporto su nastro	Quantità lavorata/giorno = 30 Mg; ore lavorate = 8; nebulizzazione con acqua	0,00069
II.E	Formazione di cumulo di materiale frantumato	Umidità = 2%; quantità lavorata/h = 30	0,0231
Rateo emissivo complessivo per la fase frantumazione			0,0691 kg/h = 69,1 g/h

Il proponente afferma inoltre che la contemporaneità fra le due attività di accumulo e conferimento può verificarsi soltanto per brevi momenti nell'arco della giornata, e che il gruppo elettrogeno ha una potenza di 220 kW ed è alimentato a gasolio.

### Osservazioni e valutazioni

Il proponente pare aver sostanzialmente risposto alle nostre precedenti osservazioni, avendo:

- corretto l'errore relativo alla fase II.E accumulo;
- dato conto del numero di transiti associati a maggiori capacità di carico dei camion;
- aggiunto una fase relativa a carico su camion e uscita dei mezzi con allontanamento del materiale;
- dato indicazioni di volume e altezza del cumulo da cui in modo speditivo è possibile evincere un rapporto H/D inferiore a 0,2;
- indicato il numero di giorni relativi alla frantumazione;
- presentato una planimetria in scala 1:300, con indicazione delle zone in cui è suddiviso l'impianto e degli irrigatori, sebbene non della relativa zona di copertura;
- indicato la potenza e combustibile del generatore in uso all'impianto.

Il proponente ripresenta i calcoli sulla base delle LG di cui al PRQA, all. II, individuando le fasi delle due attività diversamente da come fatto in precedenza, attribuendo in particolare all'attività di accumulo/conferimento le fasi carico su camion (con decremento del cumulo) e relativo transito in uscita; inoltre dà conto di aver eliminato la fase II.F precedente (erosione del vento in fase di frantumazione), in quanto rivista come non pertinente all'attività. Si prende atto delle risposte fornite, precisando che gli irrigatori dovranno avere copertura tale da garantire le condizioni assunte nel calcolo svolto per stimare il rateo emissivo in g/h.

Si ricorda che andranno attuate le misure di mitigazione descritte; in particolare l'abbattimento mediante bagnatura delle piste con impiego di 1 l/m<sup>2</sup> dichiarato nella documentazione precedentemente presentata andrà condotto conformemente al PRQA, all. II, tabella 9, sulla base della quale è stato individuato un abbattimento dell'80% del rateo emissivo correlato al transito dei mezzi (ogni 18 ore: il transito potrà svolgersi entro 18 ore dall'ultima bagnatura).

Il rateo emissivo di 48,22 g/h di polveri (attività di accumulo/conferimento) è confrontato con la soglia emissiva di cui al PRQA, all. II, tabella 15, riferita ad attività svolte per un numero di giorni fra 250 e 200 giorni, per l'ingresso di distanza tra 0 e 50 m, che risulta pari a 76 g/h. Il rateo emissivo di 69,1 g/h di polveri (attività di frantumazione) è confrontato con la soglia emissiva di cui al PRQA, all. II, tabella 19, riferita ad attività svolte per un numero di giorni inferiori a 100, per l'ingresso di distanza tra 0 e 50 m<sup>2</sup>, che risulta pari a 104 g/h. Si dà atto che le due attività, distintamente condotte, comportano emissioni compatibili con le soglie previste dal PRQA, all. II. Un'eventuale sommatoria delle due attività comporterebbe invece un superamento della soglia sotto la quale non è necessaria alcuna azione: si ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta del proponente di condurre contemporaneamente le due attività, seppur per brevi momenti. Il proponente potrà comunque optare - ad esempio - per una valutazione modellistica con dati sito specifici per dimostrare la compatibilità delle due attività in contemporanea.

Si dà infine atto che il generatore, di potenza inferiore a 1 MW, non richiede autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2066, parte V, all. IV, parte I, co.1, lett. bb).

<sup>2</sup> Così come ha indicato il proponente, v. anche nota 1

## RUMORE

Dichiarato che nella VIAc del 2020 l'affluenza dei mezzi era stata quantificata per eccesso in circa 2 ore giorno e che nonostante l'incremento dei quantitativi previsti questa tempistica non subirà variazioni. Si indica che il tempo necessario all'accesso e allo scarico di un mezzo non supera i 5 minuti, e si stima che in una giornata si avranno circa 10 mezzi e di conseguenza 50 minuti di attività rumorosa. Le misure di rumore del 2020 erano state fatte durante le attività di frantumazione e la contemporanea movimentazione dei mezzi e scarico materiali, considerando quindi tutte le sorgenti. Da parte nostra si prende quindi atto che le valutazioni pregresse erano già state fatte in una condizione cautelativa già ricomprendente un maggiore carico di lavoro nella condizione più impattante per i ricettori. Seguendo l'ordine delle altre nostre osservazioni si valutano qui di seguito le integrazioni prodotte.

*Punto 1) Nella VIAc si dichiara che il frantumatore verrà utilizzato per un tempo di circa 8 ore al giorno, in maniera non continuativa, per circa 25 - 30 volte l'anno mentre nella relazione descrittiva si dichiara che sono previste da 25 a 50 frantumazioni l'anno, proprio in virtù dell'incremento dei quantitativi da trattare.*

In proposito il proponente sostiene che i limiti acustici di riferimento sono giornalieri e quindi poco conta che le attività si protraggano per un numero superiore di giorni all'anno.

### Osservazioni e valutazioni

Quanto affermato è condivisibile, ma si trattava comunque di un'informazione inesatta che divergeva dalle altre contenute nella relazione descrittiva generale. La si era segnalata più che altro per aver fatto sorgere il dubbio che non si fosse tenuto conto dell'aggravio acustico connesso al maggior uso degli impianti e dell'incremento dei mezzi in movimento connesso a quello dei volumi da trattare. Nella VIAc prodotta non si dava infatti evidenza di come fosse stato valutato il maggior carico di lavoro dell'impianto, riutilizzando le misure di rumore usate per la valutazione del 2020 con lo stesso numero di giorni d'impiego del frantumatore. Ora viene però dichiarato che nella VIAc precedente l'affluenza dei mezzi era stata quantificata per eccesso in circa 2 ore giorno, e che nonostante i maggiori quantitativi previsti questa tempistica rimarrà invariata.

*Punto 2) Al punto 6.4 "Impatto acustico" della relazione descrittiva si dichiara che non ci saranno variazioni giornaliere tali da modificare i livelli di emissione e di immissione assoluta e differenziale, per cui non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione. Questa affermazione va motivata, perché ci pare invece che l'aumento dei quantitativi lavorati possa incrementare l'emissione sonora dell'insediamento se le lavorazioni prevedono l'aumento di carico produttivo con possibilità di maggiori ingressi/uscite di automezzi e loro movimentazione;*

### Osservazioni e valutazioni

A questa osservazione si ritiene sia già stato risposto come sopra riportato.

*Punto 3) Nella foto aerea riportata nella VIAc l'impianto di frantumazione risulta grosso modo situato al centro dell'insediamento, mentre nella planimetria presentata - oltretutto fuori scala - risulta invece collocato vicino al confine ovest del perimetro aziendale;*

In merito a tale osservazione viene dichiarato che la planimetria non riportava tutta l'area dell'azienda, ma solo la parte adibita a messa in riserva e al recupero, e che a ovest del frantumatore vi è un'area adibita a parcheggio. Viene comunque allegata una planimetria con l'ubicazione esatta del frantumatore.

### Osservazioni e valutazioni

Quanto risposto appare esauriente.

*Punto 4) Si dichiara che lo scarico dei rifiuti e la loro movimentazione, e il carico e trasporto del materiale riciclato tramite i mezzi pesanti, dureranno circa 2 ore al giorno, come nella VIAc del 2020; tale affermazione appare da sostanziare, considerato che i volumi dei materiali in lavorazione raddoppiano ed è quindi verosimile che le movimentazioni degli automezzi si intensifichino in proporzione;*

### Osservazioni e valutazioni

Risposto come riportato sopra asserendo che nella valutazione del 2020 l'affluenza dei mezzi era stata quantificata per eccesso in circa 2 ore giorno e che nonostante l'incremento dei quantitativi previsti questa tempistica non subirà variazioni, con una stima di circa 10 passaggi di mezzi e di conseguenza 50 minuti di attività rumorosa.

*Punto 5) Si rileva un'incongruenza nelle tabelle a pagina 11 e 12, sotto evidenziata con riquadratura in rosso, in cui i livelli di emissione al ricettore risultano diversi; trattasi verosimilmente di un refuso, visto che il livello di emissione rapportato al tempo di riferimento è stato calcolato correttamente; si osserva poi che nella successiva tabella in cui sono riportati i livelli sonori usati per il calcolo del valore differenziale, in corrispondenza della colonna "rumore ambientale", riquadrata in rosso, sono invece riportati i livelli di emissione al ricettore, con conseguente errore nel calcolo del differenziale.*

Livelli di emissione sonora ai recettori R1, R2 e R3 derivanti dall'attività.

Recettori	Rumore ambientale misurato nella postazione $L_{ref}$ (dBA)	Rumore residuo dB(A)	Distanza sorgente – postazione di misura (m)	Distanza sorgente/ recettore (m)	Livello di emissione al recettore $L_{eq}$ (dBA)
R1	52,5 (52,7)	49,0(49,1)	87,0	95,0	49,5 (49,4)
R2	54,5 (54,3)	49,5(49,4)	73,5	83,0	51,5 (51,5)
R3	60,5 (60,5)	49,5(49,3)	30,0	87,0	51,0 (50,9)

Volendo riferire il livello di emissione all'intero periodo diurno arriviamo a calcolare:

Recettori	Livello di emissione al recettore $L_{eq}$ (dBA)	Tempo di funzionamento della sorgente (ore)	Livello di emissione al recettore riferito al periodo diurno $L_{eq}$ (dBA)
R1	52,0 (51,9)	8	46,5 (46,4)
R2	53,0 (53,2)	8	48,5 (48,5)
R3	51,0 (51,2)	8	48,0 (47,9)



Livelli differenziale di immissione sonora.

Recettore	Rumore ambientale (dBA)	Rumore residuo misurato (dBA)	Differenziale di immissione calcolato (dBA)	Valore limite Differenziale periodo diurno (dBA)
R1	49,5	49,1	0,4	5
R2	51,5	49,4	2,1	5
R3	51,0	49,3	1,7	5

Corretti i refusi delle suddette tabelle e correttamente ricalcolato il valore differenziale di immissione diurno, che risulta compreso tra 3,3 dB(A) e 3,9 dB(A) ed entro i limiti di legge in prossimità dei tre ricettori considerati.

#### Osservazioni e valutazioni

Se ne prende atto.

*Punto 6) Nella VIAC si legge che le lavorazioni vengono svolte nella fascia oraria diurna dalle ore 08:00 alle ore 20:00 mentre nell'allegato 13 - Rateo emissivo - si dichiara che la ditta lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00. Sebbene l'orario dichiarato nella VIAC ricada nella fascia oraria diurna (06:00-22:00) l'uso delle sorgenti, fonte sia di rumore che di emissioni diffuse di polveri, va definito univocamente.*

Nessuna risposta.

#### Osservazioni e valutazioni

Si prende atto della mancata risposta. Limitatamente all'acustica tuttavia la fascia di attività dichiarata tra le ore 08:00 e le ore 20:00 comprende anche quella ricompresa tra le ore 08:30 e le ore 18:00, per cui si ritiene che la questione sia di rilievo essenzialmente per quanto riguarda la valutazione di emissioni diffuse di polveri.

Per quanto attiene agli aspetti relativi al rumore, prendendo atto delle dichiarazioni contenute nelle integrazioni e considerando i contenuti della VIAC presentata, non emergono elementi di incongruenza da segnalare in relazione alle indicazioni tecniche di cui alla Del. G.R.T. 857/2013. Le informazioni fornite depongono per il rispetto dei limiti da parte dell'attività alle condizioni con cui si dichiara di gestire l'impianto. Tuttavia, **vista la stima riportata in questa sezione di un numero di transiti pari a 10, si rileva un'incongruenza con la stima del numero di transiti giornalieri, pari a 4,9, riportata nella sezione dedicata alla stima delle emissioni di polveri diffuse.**

#### AMBIENTE IDRICO

Si esaminano puntualmente le risposte del proponente alle nostre pregresse osservazioni, di seguito valutandole.

*Punto 1) Ai fini del procedimento, si richiede di fornire i dati fino ad ora registrati, nel rispetto di quanto previsto dall'atto, con relativa valutazione di impatto, e conseguentemente una stima del quantitativo idrico che potrà essere prelevato da pozzo in base alla modifica*

*proposta, a partire da dati reali già registrati. Di conseguenza si richiede un confronto tra i dati reali e la stima che permetta di affermare l'effettiva invariabilità dell'impatto rispetto a quanto già affermato; laddove necessario si propone la progettazione di eventuali azioni di mitigazione. Qualora sia previsto un superamento del volume di prelievo, il gestore dovrà presentare domanda di variante in aumento al Genio civile.*

Il gestore afferma che attualmente l'azienda è autorizzata per un prelievo da pozzo di 100 m<sup>3</sup>, con portata massima di 1,60 l/s e portata media annua di 0,003 l/s. Nel 2023 sono stati dichiarati 38 m<sup>3</sup> di acqua prelevata da pozzo (secondo il Disciplinare RT di cui alla pratica SIDIT 3158/2022). Pertanto i volumi autorizzati sono coerenti con le attuali necessità e con quelle future (non supportate da stime rispetto alle modifiche previste, NdR). Specificato inoltre che gli irrigatori sono due, mobili e direzionabili, con gittata che consente di coprire le aree da bagnare. Sul frantumatore ve n'è un terzo, attivo durante le fasi di frantumazione.

### Osservazioni e valutazioni

A partire da un prelievo da pozzo 2023 di 38 m<sup>3</sup> per le attività di bagnatura i volumi autorizzati risultano secondo il gestore compatibili con la sua domanda attesa di approvvigionamento idrico. A fronte dell'unico dato relativo all'approvvigionamento i volumi autorizzati al prelievo appaiono superiori alla richiesta idrica. Le azioni di mitigazione delle polveri per mezzo di bagnatura richiedono però approvvigionamento idrico per garantire sia l'umidificazione dei cumuli, sia il trattamento superficiale (*wet suppression*) delle piste di transito per i mezzi in entrata e in uscita, sia l'irrigazione durante la frantumazione. Analizzato il rateo emissivo stimato (vedi sopra sezione sulla componente emissioni in atmosfera)

1. risulta che verranno bagnati cumuli e piste di transito, visti i valori derivanti dal calcolo;
2. viene garantito un tasso di umidità dei cumuli del 2%;
3. è garantita un'efficienza di abbattimento delle polveri relativamente al transito dell'80% secondo le linee guida del PRQA, allegato II (l'efficienza dell'80% è garantita per un intervallo di bagnature di 18 h, con una quantità media di trattamento di 1 l/m<sup>2</sup> (vedi anche sezione sulla componente emissioni in atmosfera).

Il proponente non esplicita la superficie delle piste da bagnare, né stima i volumi di acqua necessari a mantenere il cumulo di rifiuti a un tasso di umidità del 2%, né quelli consumati dal sistema posto sul frantumatore. Tuttavia è possibile operare un confronto con le condizioni affermate previste nel corso della verifica di assoggettabilità a VIA (prot. ARPAT n. 79981 del 25/10/2019). Le piste di transito erano considerate lunghe circa 150 m e larghe circa 4 m. Il fabbisogno idrico annuo nel 2019 era stato stimato in 42 m<sup>3</sup>, di cui 30 per bagnatura delle piste e circa 12 per le fasi di frantumazione, queste con consumo massimo di 50l/h. Si ricorda che il numero di frantumazioni annue e i flussi delle lavorazioni nella fase di accumulo indicati nel 2019 sono circa la metà rispetto alle condizioni di progetto proposte per l'attuale modifica. Considerando ancora attuale il dato relativo alle piste (variazioni nel *layout* di impianto non ne risultano) andrebbero bagnati 150 m x 4 m = 600 m<sup>2</sup>; il consumo di acqua per ogni bagnatura delle piste risulterebbe pari a 600 l, secondo quanto sopra dichiarato sull'abbattimento delle emissioni diffuse (1 l/m<sup>2</sup>). Considerando le tempistiche della bagnatura delle piste, il numero di giorni di lavoro, nonché la necessità di acqua per l'umidificazione del cumulo e per l'irrigatore sul frantumatore, sembra a un primo esame non evidentemente compatibile il volume d'acqua complessivo necessario per il progetto come presentato con quello massimo di prelievo di 100 m<sup>3</sup> attualmente concesso. Il proponente dovrà stimare i singoli contributi di fabbisogno idrico per il progetto e dimostrare in fase autorizzativa la disponibilità di tutti i volumi d'acqua necessari.



Punto 2) Per quanto si evince dalla planimetria e dall'atto vigente, l'area interessante il sito di 3.200 m<sup>2</sup> pare comprendere esclusivamente la zona di stoccaggio e movimentazione interna (riquadro grigio in planimetria), escludendo da essa alcune piste di transito, la zona di ubicazione della cisterna del gasolio, la pesa e l'impianto stesso di trattamento, tutte zone interessate ad oggi dalle attività dell'azienda. Per tale aree non sono inoltre indicate relative pendenze tali da garantire il collettamento delle AMD all'impianto di trattamento. Si hanno perplessità pertanto nell'individuazione delle aree scolanti, che dovranno essere definite in modo univoco e su planimetria in scala, dopodiché si potrà valutare il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento. Si osserva inoltre che il sistema è definito in continuo, ma le sue dimensioni calcolate come per un trattamento di prima pioggia.

Relazione tecnica indicata riportare erroneamente (refuso) il dimensionamento dell'impianto di trattamento rispetto a 2.250 m<sup>2</sup> di superfici scolanti. La superficie scolante considerata nei calcoli è di 3.200 m<sup>2</sup>. Impianto affermato dimensionato per un volume complessivo di acque di prima pioggia pari a 4,8 m<sup>3</sup>, ottenuto come prodotto tra il totale delle superfici scolanti (3.200 m<sup>2</sup>) e il volume di prima pioggia (primi 0,005 m dell'evento meteorico), per il coefficiente di deflusso di 0,3 relativo a una pavimentazione in stabilizzato. Volume complessivo del sistema di trattamento di 12 m<sup>3</sup>, ritenuto adeguato a trattare un volume di AMPP molto maggiore rispetto a quello calcolato. Stimato anche in caso di piogge intense (10 mm di pioggia in 15 minuti<sup>3</sup>) un volume massimo totale di AMD da trattare di 10 m<sup>3</sup>, con portata di 11 l/s<sup>4</sup>. La superficie scolante di 3.200 m<sup>2</sup> è quella dell'area adibita alle attività di recupero (riquadro in grigio, figura 1). La restante superficie di proprietà è dedicata a piste di transito, rimessaggio di veicoli e stoccaggio di MP, quindi funzionale non all'attività di recupero, ma più in generale alla movimentazione dei mezzi; non è stata perciò conteggiata ai fini del trattamento. Le relative pendenze, che convogliano le AMD dell'area in grigio verso la grigliatura di raccolta dell'impianto di trattamento, sono indicate in planimetria mediante frecce turchesi.




Fig. 1: Planimetria del sito: in grigio, area adibita ad attività di recupero

<sup>3</sup> corrispondente a circa 40 mm/h

<sup>4</sup> 0,0111 mm x 3.200 m<sup>2</sup> x 0,3( coeff. di deflusso) =11 l/s

## Osservazioni e valutazioni

La planimetria fornita (scala 1:300) individua tramite riquadro grigio l'area adibita alle attività di recupero. Non compresi nell'area individuata in planimetria la cisterna di gasolio, posta su bacino di contenimento impermeabile, alcune delle piste di transito (in particolare quelle all'ingresso dell'impianto), la pesa e l'area di stoccaggio delle materie prime acquistate. Pare quindi che la porzione di piazzale posto all'ingresso dell'impianto, ricomprensente anche l'area della pesa, non sia stata considerata per il dimensionamento del sistema di trattamento delle AMD, pur essendo evidentemente a servizio dell'impianto di recupero dei rifiuti inerti<sup>5</sup>. Nella precedente documentazione il gestore affermava: "*il piazzale destinato all'attività di recupero, comprensivo delle piste di transito dei mezzi, ha una pendenza tale da consentire il convogliamento delle acque di dilavamento [...]*": non è chiaro se queste piste di transito siano solo quelle all'interno del riquadro grigio o anche quelle d'ingresso all'impianto.

Dal punto di vista della mitigazione dell'impatto ambientale dovuto alla gestione delle AMD, costituenti l'unico scarico idrico dell'impianto, si ritiene che il collettamento e il trattamento in specifico impianto, idoneo a rilasciare un refluo conforme ai limiti di cui al D.Lgs. 152/2006, parte III, allegato 5, per lo specifico corpo recettore, siano misure di mitigazione sufficienti, ma vanno ancora definiti, ancorché in fase autorizzativa:

- l'effettiva estensione servita dall'impianto di trattamento, che deve ricomprensere tutte le aree coinvolte nel ciclo di lavoro;
- il confronto coi dati delle stazioni meteo per l'intensità di pioggia stimata attualmente pari a 10 mm/15 min (cioè 40 mm/h);
- la dichiarazione del costruttore dell'impianto circa la sua portata di progetto e le sue dimensioni (area delle superfici delle singole vasche);
- quali siano le eventuali aree non coinvolte dal ciclo di lavoro del recupero di rifiuti inerti non servite dall'impianto e le loro pendenze, le AMD originate dalle quali non finiscono al sistema di trattamento (tutto da rappresentare in planimetria).

*Punto 3) Si richiede inoltre di verificare se le procedure attualmente applicate per la manutenzione del sistema di trattamento risultino attuabili ed efficienti allo stato di progetto.*

Il gestore afferma che le operazioni previste di manutenzione risulterebbero efficienti e attuabili anche a seguito di modifica e non sono previste variare.

## Osservazioni e valutazioni

Se ne prende atto, rimandando un'eventuale valutazione della periodicità delle manutenzioni alla fase autorizzativa.

*Punto 4) Si richiede infine di riesaminare lo stato e le caratteristiche della zona di rifornimento gasolio e prevedere eventuali azioni migliorative, al fine di limitare la contaminazione delle AMD e garantirne un adeguato trattamento.*

Le cisterne di gasolio sono situate in un bacino di contenimento. Eventuali sversamenti sono gestiti nell'ambito delle procedure di emergenza.

## Osservazioni

Si prende atto delle procedure di emergenza a garanzia della non contaminazione dell'area in caso di sversamenti accidentali.

<sup>5</sup> Lo stesso proponente precisa nella relazione integrativa che *il processo comincia con l'ingresso all'impianto degli autocarri che trasportano il materiale*

*Punto 5) Si segnala che quanto riportato in merito al recapito dello scarico finale e relativi parametri di controllo non risulta aggiornato secondo l'atto vigente.*

Nessuna risposta.

#### Osservazioni e valutazioni

In fase autorizzativa il proponente dovrà aggiornare le informazioni sullo scarico idrico in merito a recapito e parametri di autocontrollo.

*Punto 6) Manca evidenza della capacità di abbattimento degli spruzzatori attualmente esistenti in base alle loro caratteristiche di gittata e potenza rispetto a tutte le aree interessate da emissioni diffuse, siano esse piste di transito o zone adibite allo stoccaggio dei cumuli. [...] Si consideri inoltre che la movimentazione di mezzi pesanti di circa il doppio di dimensione e portata potrebbe non essere equiparabile a livello di emissioni con quella di mezzi di portata inferiore e che il sistema con due irrigatori possa non risultare sufficiente a garantire il completo abbattimento delle polveri. Valutare un eventuale estensione della rete di nebulizzazione.*

Prevista una capacità di abbattimento delle polveri dell'80%, senza però produrre evidenza di portata e gittata dell'attuale sistema di irrigatori, né trattare eventuali ampliamenti della linea di bagnatura e considerando sufficiente la presenza di soli due irrigatori per l'abbattimento delle polveri. Sul frantumatore è presente un terzo irrigatore per abbattere le polveri delle sole operazioni di frantumazione.

#### Osservazioni e valutazioni

Il proponente dichiara che il sistema di irrigazione installato è sufficiente per la mitigazione prevista, anche con la modifica. Si ricorda comunque che sarà richiesto in fase autorizzativa di aggiornare la planimetria già presentata per evidenziarvi le zone coperte dall'irrigazione. Per quanto concerne la garanzia dell'efficienza di abbattimento dell'80% del sistema di bagnatura si rimanda a quanto sopra osservato.

*Punto 7) Non previsti inoltre impianti di lavaggio delle ruote in uscita dei mezzi, tipica azione mitigativa per il mantenimento del buono stato del fondo stradale su cui i mezzi si immettono in uscita dal sito, evitando trascinamento di materiali al suo esterno.*

Nessuna risposta.

#### Osservazioni e valutazioni

In fase autorizzativa il proponente dovrà presentare un progetto per il lavaggio delle ruote dei mezzi quale misura di mitigazione ambientale (cfr. Documento del SNPA, Del. n. 89/16-CF "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero di rifiuti inerti – Linea guida su modalità operative per la gestione e il controllo dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione").

*Punto 8) Si suggerisce di rivalutare la possibilità del riciclo delle acque. Relativamente alla proposta di sistemi di recupero montati in caso di necessità, si ritiene opportuno fornire maggiori informazioni con una valutazione su quantitativi raccolti, condizioni di impiego, caratteristiche tecniche, localizzazione in planimetria. Si richiede un confronto di dati reali; laddove questi sistemi non siano ancora stati usati, stimarne l'effetto sulla base delle schede*

*tecniche dei produttori dei contenitori di raccolta delle acque riciclate. Si ricorda che questa azione di mitigazione era già stata precedentemente prescritta e autorizzata.*

Nessuna risposta.

### Osservazioni e valutazioni

Premesso che il D.Dir. RT 23275/2024, all. A1, contempla l'uso industriale in proprio dei reflui depurati per la bagnatura (a fini di riduzione di emissioni polverulente) solo dei fronti di scavo nelle attività estrattive e nei cantieri di recupero morfologico e ambientale, e dei cumuli di materiale stoccato sui piazzali non permeabili, il proponente dovrà presentare, in fase autorizzativa, un progetto sulla fattibilità del riuso delle AMD ai fini del lavaggio dei mezzi delle ruote (che come sopra evidenziato rappresenta una misura di mitigazione richiesta).

## COMPONENTE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Osservammo a suo tempo che *“Riguardo agli aspetti geologici le maggiori criticità derivano da possibili contaminazioni di suolo/sottosuolo e acque superficiali o sotterranee, dalle caratteristiche di rischio idraulico attribuite all'area e dalla sua vulnerabilità idrogeologica. Si ribadiscono quindi necessari chiarimenti sull'area di ubicazione dei serbatoi di gasolio, delle vasche di trattamento e zone contigue e in generale sulle aree scolanti”.*

Fornite in proposito alcune informazioni.

### Osservazioni e valutazioni

Fornite rispetto a quanto osservato informazioni minime, sufficienti a escludere il progetto dalla VIA a condizione che i serbatoi di gasolio e gli altri impianti presenti nello stabilimento siano assoggettati a manutenzione periodica per contenere al massimo le possibilità di sversamenti accidentali nelle aree ad essi contigue.

## SINTESI DELLE ANALISI DEL PROPONENTE

Nessuna variazione rispetto a quanto finora rappresentato nel procedimento.

## CONCLUSIONI

Per gli elementi di contraddizione interna alla documentazione evidenziati sopra nel testo in carattere grassetto si ritiene di doverci ancora esprimere complessivamente su di essa in senso **negativo**, precisando che tali elementi assumono rilievo non solo dal punto formale (chi scrive non ritiene accettabile che in parti diverse della stessa documentazione siano attribuiti allo stesso parametro valori diversi), ma anche da quello sostanziale, nel caso in questione non in relazione all'impatto acustico ma a quello potenziale o effettivo sull'ambiente atmosferico. Quelli evidenziati con sfondo grigio rappresentano elementi ancora da chiarire, mentre quelli evidenziati con testo sottolineato costituiscono elementi problematici superabili mediante prescrizioni e/o rinviabili a un futuro procedimento autorizzatorio. Tra questi ultimi quelli di cui alla sezione “Componente ambiente idrico” per i punti 2, 3, 7 e 8 potranno venir tralasciati in caso di richieste di modifica senza rinnovo dell'autorizzazione.

Con i migliori saluti

Empoli, 20/12/2024

Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese  
Settore Supporto Tecnico  
Il sostituto responsabile  
Andrea Cappelli<sup>6</sup>

Allegati: nessuno

---

<sup>6</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.